

**C.N.F., Sent., 8 maggio 2023, n. 254
(Omissis)**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In relazione ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] del foro di B., nato a[OMISSIS] il [OMISSIS] (c.f. [OMISSIS]), avverso la decisione n. 38/2018 R.D. resa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di B. sez. 4 nel procedimento n 158/2017, pubblicata mediante deposito presso la Segreteria del suddetto Consiglio Distrettuale il 18.06.2018 e notificata all'avv. [RICORRENTE] a mezzo pec in data 20.12.2018 con la quale gli è stata applicata la sanzione disciplinare della censura.

Il ricorrente avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di B., regolarmente citato, nessuno è presente.

Udita la relazione del Consigliere avv. Francesco De Benedittis;

Inteso il PM, il quale ha concluso ritenendo infondate le eccezioni preliminari, nel merito chiedendo il rigetto del ricorso.

Udito il ricorrente il quale ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

FATTO

Il COA di B. notiziava l'Avv. [RICORRENTE] dell'esposto presentato nei suoi confronti dagli avvocati [ESPONENTE 1], [ESPONENTE 2], [ESPONENTE 3], [ESPONENTE 4], [ESPONENTE 5], [ESPONENTE 6], [ESPONENTE 7], [ESPONENTE 8], [ESPONENTE 9], [ESPONENTE 10], [ESPONENTE 11] e [ESPONENTE 12], con riferimento al comportamento tenuto nei confronti dell'impiegata del loro studio, sig.ra [AAA], all'interno dei locali del Tribunale di B. il 16 marzo 2017 nell'ufficio del dott. [BBB], funzionario di cancelleria, ove la dipendente si trovava in attesa del rilascio di atti giudiziari.

Secondo l'esposto, l'Avv. [RICORRENTE] si sarebbe rivolto all'impiegata, notando l'uso di un profumo molto costoso, dicendole "Del resto tutti abbiamo un prezzo, tu quanto costi?" e, nonostante la risposta decisa ("non tutto ha un prezzo perché si può comprare solo quello che è in vendita") continuava a richiederle ripetutamente "quanto voleva", affermando di avere molto denaro e di poterla comprare, tanto che interveniva il cancelliere, dott. [BBB], che chiedeva all'Avv. [RICORRENTE] di smetterla e di consegnarli gli atti che recava per la firma.

Riferivano gli esponenti che l'impiegata era stata già oggetto di ripetute moleste attenzioni, pressanti ed indesiderate, da parte del collega.

L'Avv. [RICORRENTE] inviava memorie difensive l'11 maggio 2017 e il 18 dicembre 2017, contestando ogni addebito.

In data 5 febbraio veniva notificata all'incolpato ed al PM presso il Tribunale di B. la citazione a giudizio nei confronti del ricorrente a cui venivano contestate le violazioni di cui al seguente capo di incolpazione:

"violazione degli artt. 3, comma 2, della legge n. 247/2012, dell'art. 4, comma 2 CDF in relazione all'art. 660 c.p. ed all'illecito penale all'epoca previsto dall'art. 594 c.p., degli artt. 9, 52 e 63 CDF per avere, all'interno degli uffici del Tribunale di B., fatto oggetto la signora [AAA] – dipendente dello studio legale degli avvocati [ESPONENTE 1], [ESPONENTE 2],

[ESPONENTE 3], [ESPONENTE 4], [ESPONENTE 5], [ESPONENTE 6], [ESPONENTE 7], [ESPONENTE 8], [ESPONENTE 9], [ESPONENTE 10], [ESPONENTE 11] e [ESPONENTE 12], posto in B., via [OMISSIS], che si trovava in tali uffici per provvedere agli adempimenti del suo lavoro – di attenzioni pressanti, indesiderate, insinuanti e moleste, proponendole ripetutamente di uscire con lui, nonostante la stessa lo avesse ogni volta invitato a desistere e di lasciarla lavorare in tranquillità, fino all'episodio verificatosi il 16 marzo 2017 nell'ufficio del dott. [BBB], funzionario di cancelleria, ove la dipendente si trovava in attesa del rilascio di atti giudiziari, quando, entrato nell'ufficio, si rivolgeva alla [AAA] dicendole che aveva notato un profumo molto costoso ed aggiungeva: "del resto tutti abbiamo un prezzo, tu quanto costi?", per poi continuare, nonostante la risposta decisa dell'impiegata ("non tutto ha un prezzo perché si può comprare solo quello che è in vendita") e gli inviti chela stessa gli rivolgeva di desistere da tali comportamenti, a richiederle ripetutamente "quanto voleva", affermando di avere molto denaro e di poterla comprare, tanto che interveniva il funzionario dott. [BBB], che gli chiedeva di smetterla e di consegnarli gli atti che recava per la firma in modo che potesse andarsene e lasciare tranquilla la [AAA]; così ponendo in essere comportamenti in violazione delle norme sopra citate del codice penale e dei doveri di probità, dignità e decoro, che l'avvocato deve osservare nella salvaguardia della propria reputazione e dell'immagine della professione forense, contravvenendo altresì al divieto di evitare espressioni sconvenienti ed offensive nell'esercizio dell'attività professionale nei confronti di terzi ed all'obbligo di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi e di tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti delle persone con le quali l'avvocato venga in contatto nell'esercizio della professione. In B., negli uffici del Tribunale, fino al 16 marzo 2017".

All'udienza dibattimentale del 23 aprile 2018, alla presenza del PM, dell'incolpato e del suo difensore, il CDD preliminarmente rigettava l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, formulata dall'incolpato a mezzo PEC il 16.4.2018 con cui si rilevava la nullità dell'atto di citazione a giudizio per carenza della sottoscrizione del Presidente e Segretario, nonché della firma digitale, eccezione peraltro non ribadita in sede di conclusioni dal difensore.

Venivano quindi assunti i seguenti testi.

L'avv. [ESPONENTE 10] che confermava l'esposto. Riferiva altresì del suo colloquio con la [AAA] avvenuto immediatamente dopo l'episodio; sottolineava il turbamento della stessa, che aveva dato il suo consenso alla predisposizione dell'esposto e che peraltro nel colloquio col datore di lavoro, riferiva di precedenti analoghe condotte da parte dell'avv. [RICORRENTE] nei suoi confronti anche se meno incidenti.

La sig.ra [AAA], descriveva l'episodio, riferiva che l'avv. [RICORRENTE] era solito fare battute scherzose, a volte anche pesanti, confermando che in quel frangente aveva superato il limite. Riferiva altresì che la malattia da cui era colpita aveva comportato una forte reazione emotiva in connessione all'episodio avvenuto.

Il dott. [BBB], funzionario di cancelleria presente ai fatti, confermava l'episodio per come descritto nell'esposto e dalla [AAA], e riferiva che la quest'ultima gli aveva raccontato di altri episodi, che egli qualificava come molesti.

L'incolpato rilasciava dichiarazioni spontanee: in particolare affermava di non aver percepito la forza offensiva delle proprie parole, né che la sig.ra [AAA] fosse rimasta scossa dalle stesse; comunque, dopo una fase concitata dell'audizione della [AAA], presentava alla stessa le proprie scuse giustificando il ritardo dell'iniziativa nel non aver percepito, se non dopo averne avuto contezza nel corso dell'audizione di questa, la malattia della sig.ra [AAA] e la portata lesiva del suo agire.

Il CDD, ritenuti credibili i testimoni assunti ed i fatti ampiamente provati, riconosceva la responsabilità dell'avv. [RICORRENTE], sulla scorta della considerazione che sufficiente ad integrare l'illecito disciplinare è la *suitas* della condotta ossia la volontarietà del comportamento, senz'altro sussistente nel frangente. Veniva ritenuta adeguata la sanzione della censura.

L'avv. [RICORRENTE] ha interposto rituale e tempestivo ricorso declinando i motivi di seguito sintetizzati:

1. Omessa motivazione in ordine alle eccezioni pregiudiziali e comunque violazione delle norme sulla notifica a mezzo PEC e violazione dell'art. 21 del Reg. CNF n. 2/20214;
2. Inesistenza del provvedimento sanzionatorio notificato via PEC con pdf non sottoscritto digitalmente e privo di attestazione di conformità all'originale;
3. Omesso esame di fatti decisivi e omessa e erronea valutazione delle risultanze dibattimentali che avrebbero dovuto escludere la responsabilità disciplinare;
4. Eccessività della sanzione applicata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I primi tre motivi sono infondati per le ragioni che appresso si andranno a esporre.

Con il primo motivo il ricorrente eccepisce un vizio di omessa motivazione (alternativamente anche qualificato di omessa pronuncia) in ordine alle eccezioni pregiudiziali di inesistenza della citazione a giudizio effettuate nella memoria 16.4.2018, laconicamente rigettata dal CDD con un rinvio al verbale di udienza. Precisa di non aver eccepito la nullità bensì l'inesistenza della citazione, contesta che si possa affermare che egli abbia rinunciato alla relativa eccezione non avendola ribadita in sede di conclusioni.

Riferisce che la citazione notificata a mezzo PEC non recava la sottoscrizione né del Presidente né del Segretario, ma la dicitura "f.to" e, pertanto, non risulta attribuibile all'organo che lo ha emesso, né può esservi alcuna certezza che la citazione fosse stata sottoscritta prima della notifica. Osserva inoltre che la certificazione di conformità del Consigliere Segretario nessuna incidenza può avere non essendo egli pubblico ufficiale peraltro essendo privo del potere di autenticazione della conformità della copia all'originale dell'atto. La certificazione peraltro era allegata in mera fotocopia, e non firmata digitalmente. Lamenta inoltre la violazione dell'art.

20, comma 2 e dell'art. 71 del D.Lgs. n.82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e la violazione dell'art. 21 del Reg. CNF n.2/2014, nella parte in cui prevede che deve essere sottoscritta dal presidente e dal Segretario.

Il CDD di B. aveva rigettato l'eccezione di nullità della citazione a giudizio in quanto l'atto aveva raggiunto il suo scopo.

Osserva questo Consiglio che la norma richiamata del Codice dell'amministrazione digitale (l'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005), risulta abrogata dal D.Lgs. n. 235/2010, e che il comma 1-bis del medesimo articolo prevede che "In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità".

Di conseguenza, la notifica di copia della citazione a giudizio, seppur non recante la sottoscrizione digitale del Presidente e del Segretario, peraltro constatate presenti nell'originale (CNF 217/2021), è da considerarsi valida ed efficace, non foss'altro per raggiungimento dello scopo; né può discorrersi di inesistenza dell'atto, notificato all'odierno ricorrente a mezzo PEC, e dunque sicuramente riferibile all'organo intestato.

Peraltro, la giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense è costante nel rammentare che l'eventuale violazione delle regole che presidiano la fase pre-procedimentale, stante la natura amministrativa del procedimento che si svolge avanti al CDD, determina una mera illegittimità amministrativa, affatto sanabile laddove non comporti una lesione dei diritti di difesa dell'interessato (cfr. CNF 197/2021). L' avv. [RICORRENTE] non ha mai lamentato detta lesione limitandosi ai sopra indicati rilievi di forma; né può non osservarsi che l'eccezione veniva proposta con memoria PEC del 5 febbraio 2018 e l'udienza dibattimentale si svolgeva il 23 aprile 2018, dando tempo all'incolpato di svolgere le proprie difese nel procedimento peraltro attraverso articolate prospettazioni anche nel merito.

Per quanto concerne il lamentato vizio di omessa pronuncia, più precisamente da qualificarsi come difetto di motivazione, si osserva che il giudice della disciplina non ha l'obbligo di confutare esplicitamente tutte le tesi non accolte (Cass. S.U. 6277/2019 e CNF27/2022) e, quand' anche la motivazione fosse carente, può soccorrere l'integrazione da parte di questo Consiglio, come avvenuto nel caso di specie nei termini poc'anzi tratteggiati. Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce l'inesistenza del provvedimento sanzionatorio, in quanto notificato a mezzo PEC ma con pdf non sottoscritto digitalmente e privo di attestazione di conformità all'originale.

Il rilievo non appare fondato.

Il provvedimento, infatti, non può considerarsi inesistente perché quello comunicato a mezzo PEC è semplicemente una copia dell'originale, che si è verificato essere sottoscritto e depositato agli atti. La giurisprudenza domestica, infatti, considera valide le delibere consiliari notificate per copia conforme, prive delle sottoscrizioni originali, inquanto è sufficiente che le dovute sottoscrizioni siano contenute nell'originale depositato (CNF 217/2021), così come le delibere notificate per estratto (CNF 200/2020). Al tempo stesso, si precisa che non risulta neppure necessaria, ai fini della

validità della notifica a mezzo PEC, un'attestazione di conformità o il rispetto di altri requisiti formali che invece sono richiesti specificamente per gli atti del processo civile telematico (Cass. S.U. ord.34429/2019; CNF 171/2021; 194/2020).

Il ricorrente, con il terzo motivo, contesta la ricostruzione dei fatti operata dal CDD di B., lamentando una erronea valutazione delle risultanze istruttorie che evidenzerebbero un contesto diverso. In particolare il CDD non avrebbe tenuto conto: a) del fatto che non vi era la prova di attenzioni indesiderate nei confronti della sig.ra [AAA], che peraltro riferiva di un rapporto sempre cordiale con l'avv. [RICORRENTE]; b) dell'evidente ambiguità della conversazione, a suo dire di carattere palesemente ironico, svoltasi il 17 marzo 2017 alla presenza di un soggetto terzo, il cancelliere del Tribunale, peraltro prevenuto verso l'incolpato; c) dell'esimente *ioci causa*; d) del fatto che la significativa reazione della sig.ra [AAA] non poteva essere elemento idoneo ad orientare la decisione in senso per lui negativo, essendo emerso solo nel corso del procedimento che la sig.ra [AAA] all'epoca si trovava non buone condizioni di salute; e) della circostanza che l'esposto non fosse della [AAA] bensì dello studio di cui la stessa era dipendente.

Il motivo è infondato.

I rilievi mossi in merito alla valutazione dei fatti non risultando condivisibili o comunque non essendo idonei a ricostruire i fatti, sotto il profilo disciplinare, nel modo auspicato dall'avv. [RICORRENTE].

E' bene premettere che il CNF, quale giudice di legittimità e di merito può apportare alla decisione le integrazioni che ritiene necessarie (Cass. SS.UU. 15122/13; CNF 186/17), sopperendo così, se del caso, ad una motivazione inadeguata ed incompleta, anche riesaminando le circostanze che hanno condotto il CDD a ritenere l'odierno ricorrente responsabile delle violazioni contestate. Per quanto concerne il lamentato difetto di prova, giurisprudenza costante rammenta che occorre un adeguato riscontro probatorio per

suffragare le dichiarazioni dell'esponente, in modo che l'attività istruttoria sia correttamente motivata quando la valutazione disciplinare sia avvenuta non solo sulla base delle dichiarazioni dell'esponente. Anche in sede disciplinare, peraltro, opera il principio del libero convincimento del giudice disciplinare, che ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e rilevanza delle prove acquisite, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze e agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima quando risulti coerente con le risultanze acquisite al procedimento (Cass. SS.UU. 961/17; CNF 57/17).

Applicati i principi di cui sopra ritiene questo Consiglio che i fatti nella loro obiettività appaiono dimostrati e, seppur non particolarmente gravi, risultino integrare lesione dei canoni deontologici indicati nel capo di incolpazione. La [AAA] ha confermato integralmente, con linearità ed equilibrio il contenuto dell'esposto dei suoi datori di lavoro, accreditandosi come un testimone credibile non foss'altro per non aver dimostrato risentimento né livore nei confronti dell'avv. [RICORRENTE]. L'esposto in sé, peraltro sottoscritto da più avvocati, non può non essere considerato

significativo ai fatti in esso rappresentati e con riguardo agli effetti della condotta dell'avv. [RICORRENTE] sulla sig.ra [AAA]. Né può trascurarsi, nel senso di accreditare un evidente ed obiettivo superamento dei limiti verbali e comportamentali, quanto riferito dal cancelliere [BBB] ed il suo intervento a tutela della [AAA]. La volontarietà della condotta appare indiscutibile e l'esimente "*ioci causa*" insussistente non foss'altro per il contesto (cancelleria del Tribunale, durante un momento lavorativo, in presenza di terze persone) in cui si sono svolti i fatti.

L'Avv. [RICORRENTE] contesta, infine, con il quarto motivo, l'eccessività della sanzione, chiedendo in subordine l'applicazione di sanzione più mite. Il motivo è fondato.

Agli organi disciplinari è riservato il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità e dalla natura del comportamento deontologicamente non corretto (cfr. Cass. SS.UU.13791/12). Il disposto di cui all'art. 21 nuovo CDF richiede che la sanzione sia «unica anche quando siano contestati più addebiti nell'ambito del medesimo procedimento» e deve essere «commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione» tenendo conto «del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell'immagine della professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari».

La sanzione dell'Avv. [RICORRENTE] è stata determinata dal CDD, tenuto conto del comportamento complessivo dell'incolpato, sulla scorta della sanzione edittale prevista per la violazione dell'art. 52 CDF.

Ritiene questo Consiglio che la condotta dell'avv. [RICORRENTE], pur rilevante sotto il profilo disciplinare con riferimento a tutti i profili declinati nel capo d'incolpazione, possa essere valutata, sotto il profilo sanzionatorio, in modo più mite.

Il fatto non appare in sé grave ed il vulnus anche soggettivo, per quanto riferito dalla stessa sig.ra [AAA], appare accentuato dalle allora non note condizioni di salute della stessa. Inoltre va considerata e valutata in termini positivi per l'incolpato, la condotta da lui tenuta nella parte finale dell'udienza avanti al CDD, allorquando, non appena avuta contezza delle condizioni di salute della sig.ra [AAA], ha senza indugio inteso scusarsi con la stessa dell'accaduto.

Ritiene pertanto questo Consiglio che, in ossequio ai principi espressi dall'art. 21 del CDF, possa essere applicata la sanzione dell'avvertimento ossia quella attenuata avuto riferimento alla violazione dell'art. 52 CDF che è quella più gravemente sanzionata fra quelle contestate e ritenute sussistenti.

P.Q.M.

Visti gli artt. 36 e 37 della legge 247/212 e 59 e segg. del R.D. 22.01.1934 n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense, in parziale accoglimento del ricorso, applica all'avv. [RICORRENTE] la sanzione dell'avvertimento.

Dispone che, in caso di riproduzione della presente sentenza per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 14 luglio 2022.